



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. al Welfare Cittadino

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE DELL'AMBITO MOLFETTA -
GIOVINAZZO**

Art. 1

Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Gestione dei Centri per le Famiglie (art.93 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m. e i.) dell'Ambito Molfetta – Giovinazzo.

Il Servizio consiste in interventi finalizzati ad offrire un concreto aiuto ai problemi della vita familiare, alle difficoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e di cura, sostenendo le coppie giovani, le famiglie monoparentali, i genitori temporaneamente in difficoltà, le famiglie con persone anziane.

Art.2

Importo complessivo dell'appalto

L'importo a base d'asta è di € 122.007,22 (oltre IVA al 4%) (Comune di Molfetta-Giovinazzo) per un anno da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, spese, utenze e prestazioni occorrenti per garantire il puntuale servizio.

Il costo del servizio è finanziato con i Fondi del Piano Sociale di Zona.

Art. 3

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di affidamento del servizio eventualmente rinnovabile. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno con espresso provvedimento, essendo ammessa la ripetizione del servizio ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006, oppure di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di mesi 6 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

9

I Comuni dell'Ambito, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art.4 **Sedi**

Il **Comune di Molfetta** per le attività del Centro per le Famiglie mette a disposizione i locali situati a piano terra dell'edificio scolastico "Vincenzo Zagami" in Via Freemantle n.46, in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'affidamento del servizio. L'immobile è di proprietà del Comune di Molfetta in possesso di autorizzazione al funzionamento ex Determinazione Dirigenziale Settore Socio Educativo n.54 del 09/04/2008 ed iscrizione registro regionale n. 954 dell'11/12/2008, ai sensi dell'art.93 R.R. n.04/2007 e s.m. e i.

L'aggiudicatario riceverà in consegna i locali in comodato d'uso gratuito, come da verbale di consegna ed inventario analitico e descrittivo da redigersi per il tramite del funzionario referente individuato dall'Amministrazione Comunale di Molfetta.

Il **Comune di Giovinazzo** per le attività del Centro per le Famiglie mette a disposizione in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, immobile di proprietà del Comune allocato all'interno del Parco G. Scianatico dei metallurgici Giovinazzesi denominato "Villa Spada". La ditta ha l'obbligo di visionare la sede e tutto quanto in essa presente.

Gli uffici comunali preposti provvederanno a redigere l'inventario analitico e descrittivo di tutto l'arredo, delle attrezzature, suppellettili esistenti presso i Centri. La ditta si accollerà tutti i costi inerenti alla fornitura di acqua, luce, riscaldamento, telefono e ogni altra prestazione diretta a garantire la funzionalità delle sedi, compresi i lavori di manutenzione ordinaria e la pulizia degli ambienti.

La ditta provvederà alla cura e alla manutenzione di tutti i beni mobili ivi presenti e si farà carico dell'eventuale sostituzione che si rendesse necessaria.

Eventuali dismissioni e/o sostituzioni di beni mobili verranno verbalizzati e tenuti agli atti della Ditta e del Comune di competenza unitamente all'inventario. La ditta ha l'obbligo di custodire il materiale e di farne un uso conforme alla sua naturale destinazione usando diligenza al fine di poterlo riconsegnare in buono stato. Nulla sarà riconosciuto alla Ditta per le eventuali migliorie apportate alla struttura. Eventuale necessità di manutenzione straordinaria rimane di competenza del Comune di Giovinazzo e/o del Comune di Molfetta .

Art. 5

Procedure di gara e criteri di valutazione

La gara di appalto verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto e successive modificazioni ed integrazioni sulla base dei seguenti criteri specifici:



QUALITÀ DELL'OFFERTA TECNICA (punteggio max 70)			
A.1	QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA		max 25
	A.1.1	Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio	max 1
	A.1.2	Dotazione strumentale utilizzata a) gli eventuali mezzi e strumenti che possono essere utili per lo svolgimento di specifiche attività che l'impresa intende realizzare per migliorare la qualità del servizio (punti 1 per ciascun mezzo e/o strumento indicato) - <i>fino a punti 2</i> b) disponibilità di un automezzo, non indicato tra i mezzi di cui al punto precedente, per il trasporto/accompagnamento degli utenti per particolari situazioni (attività di socializzazione, contatti con i servizi/istituzioni, visite mediche, ecc.) per una percorrenza minima media di 200 Km al mese - <i>punti 2</i>	max 4
	A.1.3	Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per l'espletamento del Servizio in orari extra, volta ad aiutare l'utente) e capacità di contenimento del turn over degli operatori Punti da 0 a 6 Punti 1 per ogni 2 ore aggiuntive settimanali di servizio garantite oltre l'ordinario orario di funzionamento, e/o 3 Punti per il mantenimento costante del numero di lavoratori dipendenti nell'ultimo biennio e comunque fino a un massimo di 6 punti complessivi.	max 6
	A.1.4	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro Punti da 0 a 6 Punti 4 per il possesso di certificazioni di qualità specifica per il servizio oggetto dell'appalto rilasciata da organismi accreditati Punti 2 per il possesso di certificazioni di qualità generale dell'impresa rilasciata da organismi accreditati	max 6
	A.1.5	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio ((da attribuire punti 1 per ogni corso di formazione attinente l'oggetto della gara per ogni figura aggiuntiva del servizio fino a un massimo di 5 punti)	max 5
	A.1.6	Capacità di collaborare con la rete dei Servizi Territoriali (da attribuire un punto ad ogni partenariato certificato e precedente alla data di pubblicazione del Bando)	max 3

9

A.2	QUALITÀ DEL SERVIZIO		max 40	
A.2.1	<p>esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) relative a Servizi socio – assistenziali, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione</p> <p>Punti da 0 a 5</p> <p>Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata.</p> <p>Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi</p>		max 5	
A.2.2	<p>Capacità progettuale adeguata (da attribuirsi alla capacità progettuale evinta dalla relazione descrittiva del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici)</p>		max 20	
A.2.3	<p>Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi a proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento finalizzate all'ottimizzazione del servizio stesso)</p>		max 10	
A.2.4	<p>Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza.</p> <p>Punti da 0 a 5</p> <p>Previsione di strumenti di monitoraggio e valutazione periodica delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (famiglie) finalizzati al miglioramento continuo del servizio</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni strumento di verifica e valutazione previsto</p>		max 5	
A.3	QUALITÀ ECONOMICA		max 5	
A.3.1	<p>Elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi</p>		max 5	
OFFERTA ECONOMICA (punteggio max 30)				

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che presenta il massimo ribasso percentuale sull'importo dell'appalto.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

$$P = 30 \times (R_i/R_{max})$$

dove:

P = Punteggio attribuito;

R_i = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

In presenza di offerte riscontrate anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 163/2006, si procederà all'esame di congruità delle offerte stesse.

Resta inteso che il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta particolarmente vantaggiosa, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico.

Art. 6

Soggetti idonei a partecipare all'appalto

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore (gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le imprese sociali, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, altri soggetti senza scopo di lucro, individuati come tali dalla normativa statale) e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
- d) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- f) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in conformità



con la normativa regionale vigente;

- g) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Art. 7

Destinatari del servizio

I servizi offerti dai Centri per le famiglie sono rivolti alla generalità dei cittadini residenti nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo. In particolare alle coppie giovani, alle famiglie monoparentali, alle unioni civili e di fatto, ai genitori temporaneamente in difficoltà e alle famiglie con persone anziane.

Art. 8

Gestione del Centro

Il "Centro per le famiglie" è un servizio aperto a qualsiasi famiglia residente nel territorio di Ambito, interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita, facilitando la formazione di una identità genitorialità, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità, favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante, stimolando la capacità di organizzazione e di autonomia di ognuno (adulti, minori e anziani), nonché la elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita.

Il Centro opererà in collegamento oltre che con i Servizi Sociali Comunali, con i servizi Territoriali Socio Sanitari, con le Istituzioni Scolastiche, altre Agenzie educative presenti sul territorio, pubbliche e private al fine di favorire la massima integrazione dei saperi, professioni e risorse, per la realizzazione delle attività nonché di eventi specifici finalizzati alla promozione dello stesso Centro.

Le attività previste nei centri per le famiglie saranno così articolate:

Attività del Centro per le Famiglie del Comune di Molfetta

Il centro dovrà essere gestito mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

SERVIZI:

- *Sostegno alla genitorialità su tematiche e bisogni evidenziati dalle stesse famiglie;
- * Interventi di Mediazione familiare;
- * Consulenza e sostegno psico-terapeutico in favore di minori e famiglie in situazioni di disagio, rivolto prioritariamente a nuclei seguiti dal servizio sociale;
- *Promozione di una adeguata politica del tempo libero che coinvolga le famiglie.

LABORATORI:



*Laboratorio di cucina anche interetnica , quale occasione per promuovere relazioni amicali nonché la conoscenza, anche attraverso gli scambi culinari tra diversi paesi, di altre tradizioni, e cultura;

*Laboratorio di attività artigianali, al fine di favorire lo sviluppo ed il recupero di abilità espressive e creative;

*laboratorio di informatica;

SPORTELLI DI ASCOLTO.

Istituzione di uno “Sportello di ascolto” rivolto a nuclei familiari che vivono con difficoltà il loro ruolo di genitori e che necessitano di un supporto nel loro essere padre e madre, considerato il persistere di atteggiamenti di chiusura alle diverse accezioni di famiglia, alternative a quella tradizionale, quali a titolo semplificativo le unioni civili, le famiglie monoparentali o omogenitoriali, le famiglie di fatto per il superamento delle difficoltà di accettazione ed integrazione delle stesse, oltre che per combattere l’omofobia.

Lo Sportello di ascolto dovrà essere attivo per tre volte a settimana per la durata di due ore e gestito da un’Assistente Sociale e uno Psicologo.

Attività del Centro per le Famiglie del Comune di Giovinazzo

Il centro dovrà essere gestito mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

SERVIZI:

- Servizio di psicoterapia
- Iniziative di sensibilizzazione all’affido, bullismo e cyberbullismo, prevenzione sui disturbi alimentari, prevenzione e contrasto sul maltrattamento e violenza donne e minori nonché realizzazione di forme di mutuo ed auto-aiuto tra famiglie
- Servizio di mediazione familiare
- Servizio di formazione e sostegno alla genitorialità, su tematiche e bisogni evidenziati dalle stesse famiglie e dal Servizio Socio Professionale del Comune di Giovinazzo.

LABORATORI:

- Laboratorio di socializzazione rivolto ai minori al fine di favorire l’integrazione e la socializzazione mediante giochi ricreativi, attività ludiche espressive individuali e di gruppo;
- Laboratorio di cucina, anche interetnica, quale occasioni di incontri anche tra diversi Paesi di culture e tradizioni;
- Laboratorio di ballo
- Laboratorio di informatica
- Attività ludico ricreative, teatrali e di ginnastica dolce rivolte agli anziani.

Art. 9

Coordinamento e controllo del Servizio

Il coordinamento e la supervisione del servizio sono affidati al servizio Sociale Professionale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, che valuta e coordina l'attuazione del progetto sulla base dei seguenti indicatori:

In particolare il Servizio Sociale Professionale:

- coordina tutte le fasi e le attività del servizio, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- provvede alla supervisione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione del servizio;
- stabilisce le priorità e gli obiettivi dell'intervento;
- provvede alla verifica periodica degli obiettivi e dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;

Art. 10

Responsabile del coordinamento tecnico

È fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario individuare al suo interno un responsabile del servizio per tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi di esso, quale interlocutore unico con il Servizio Sociale Professionale.

Il Responsabile del coordinamento tecnico deve essere in possesso della qualifica di Assistente Sociale, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e stazione appaltante e che rappresenti per quest'ultima la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

In caso di assenza, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente al Servizio Sociale professionale il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Il Responsabile del Coordinamento Tecnico dovrà svolgere tutte le funzioni ed i compiti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica del servizio con il Servizio Sociale Professionale.

Trimestralmente, inoltre, il Responsabile del coordinamento Tecnico dovrà presentare una relazione scritta sull'andamento generale del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti.

Art. 11

Figure professionali

Il Centro per le Famiglie di Molfetta sarà coordinato da un Assistente Sociale in possesso di Laurea Specialistica regolarmente iscritto all'Albo professionale, per n. 16 ore settimanali per 12 mesi.

Le seguenti attività saranno svolte da uno Psicologo con documentata esperienza in psicoterapia familiare, regolarmente iscritto all'albo professionale:

- gestione del laboratorio di sostegno alla genitorialità;
- percorso di consulenza e di sostegno psicoterapeutico, in favore dei minori e delle famiglie in situazioni di disagio, rivolto prioritariamente a nuclei seguiti dal servizio di home-maker,



per 18 ore settimanali, per 12 mesi.

ESPERTI:

3 esperti impegnati nelle seguenti attività laboratoriali:

- 1 Esperto per laboratorio di informatica per 3 ore settimanali per 8 mesi;
- 1 Esperto per laboratorio di cucina per 3 ore settimanali per 8 mesi;
- 1 esperto per laboratorio di attività artigianali per 3 ore settimanali per 8 mesi.

Il Centro per le Famiglie di Giovinazzo sarà coordinato da un Assistente Sociale regolarmente iscritto all'Albo professionale, per n. 6 ore settimanali per 12 mesi il quale sarà impegnato anche in attività rivolte agli anziani per n. 18 ore settimanali per 12 mesi.

Le seguenti attività saranno svolte da uno Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, regolarmente iscritto all'Albo professionale:

- Servizio di psicoterapia: **10** ore settimanali per **12** mesi
- Iniziative di sensibilizzazione all'affido, bullismo e cyberbullismo, prevenzione sui disturbi alimentari, prevenzione e contrasto sul maltrattamento e violenza donne e minori nonché realizzazione di forme di mutuo ed auto-aiuto tra famiglie: **30** ore annue
- Servizio di mediazione familiare: **3** ore settimanali per **12** mesi
- Servizio di sostegno alla genitorialità: **3** ore settimanali per **12** mesi

Esperti:

6 esperti per seguenti attività laboratoriali:

- 2 esperti per laboratorio per minori al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione mediante giochi ricreativi, attività ludiche espressive, individuali e di gruppo: **3,5** ore settimanali (per ciascun esperto) per **8** mesi;
- 1 esperto per il laboratorio di cucina, anche interetnica, quale occasioni di incontri anche tra diversi Paesi di culture e tradizioni: **2** ore settimanali per **8** mesi;
- 1 esperto per un laboratorio di ballo: **1** ora settimanale per **8** mesi;
- 1 esperto laboratorio di informatica: **2** ore settimanali per **8** mesi;
- 1 esperto per la gestione delle attività rivolta agli anziani mediante attività ludico ricreative, teatrali e di ginnastica dolce: **18** ore settimanali per **12** mesi;

L'aggiudicatario dovrà utilizzare esclusivamente operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali, regionali e dai contratti di lavoro.

La tariffa oraria da corrispondere dovrà essere differenziata in riferimento al profilo posseduto dal singolo operatore.

Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti,



l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dallo stesso.

Art. 12

Personale impiegato e tutela dei lavoratori

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di gestire il servizio oggetto del presente capitolato mediante personale in numero idoneo e sufficiente ad assicurare il servizio medesimo, come risultante dall'offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara.

L'Ambito è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di procedere al corretto inquadramento giuridico ed economico e di assumere l'onere retributivo delle figure professionali impiegate nella gestione dei servizi di cui si tratta, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre il "turn over degli operatori", l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari alla durata dell'appalto, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio e favorire il miglior rapporto relazionale (conformemente all'offerta tecnica prodotta in sede di gara), salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati. Inoltre, l'aggiudicatario/i si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui si tratta, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria delle cooperative, e nei modi previsti dall'art. 83 dello stesso, e/o dei CCNL equivalenti, ed ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi territorialmente competenti.

L'Ambito, ogniqualvolta accerti, a mezzo ispettorato del lavoro, violazioni degli obblighi contrattuali relativi al personale, previa contestazione all'impresa aggiudicataria, può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo globale del corrispettivo previsto dal contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato suddetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa, inoltre, deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ambito appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Tale previsione deve essere espressamente sottoscritta dal personale nei contratti di lavoro a stipularsi.

La Ditta è tenuta a svolgere idonea attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente Capitolato favorendo la partecipazione del proprio personale ad iniziative formative poste.

Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente.

L'eventuale costo relativo a tale attività sarà a carico della Ditta medesima senza alcun onere aggiuntivo per l'Ambito.

Art. 13

Pagamenti e fatturazione

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture successivamente al mese di espletamento del servizio. Le fatture, saranno pagate entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento delle stesse al protocollo generale del Comune Capofila a condizione che siano state regolarmente emesse, non siano insorte contestazioni e previa acquisizione, da parte di questa stazione appaltante del DURC.

La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Dirigente competente o dal Responsabile da esso incaricato. La fattura dovrà essere corredata, inoltre, da relazione sociale e nota di dettaglio spese sostenute nel periodo di riferimento. Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

L'Ambito potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Art. 14

Esecuzione in danno

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ambito potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, a cui saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ai Comuni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ambito potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 15

Responsabilità e polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio. Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria che terrà, inoltre, l'Ambito sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto. L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ambito da ogni responsabilità ed onere. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00; a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:

- a) in caso di morte € 100.000,00
- b) in caso di invalidità permanente € 150.000,00

Art. 16

Obblighi a carico dell'aggiudicatario

Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- comunicare all'avvio del servizio elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione/sostituzione;
- designare un referente che rappresenti per l'Ambito e gli operatori la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio e che espliciti funzioni di coordinamento;
- trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ambito stesso comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- redigere relazione trimestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso, da trasmettere all'Ambito, a cura del Rappresentante legale dell'Impresa;
- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge;
- individuare, all'avvio del servizio, sul territorio dell'Ambito una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, informazioni all'utenza ed al cittadino ecc) di cui sarà data comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano, dell'ubicazione, numero di telefono (attivo, almeno dalle ore 8,00 alle ore 14,00), fax, nonché ogni altro riferimento utile;
- garantire la sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell'aggiudicatario. In caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 7 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, del nuovo operatore con invio curriculum. La sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, previa verifica dei requisiti. Qualora per i requisiti si ravveda inidoneità la sostituzione potrà essere negata;
- in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Art. 17

Poteri di controllo e vigilanza

L'Ambito potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione dello stesso servizio, per verificare che l'esecuzione avvenga secondo il presente capitolato e le norme di legge. Qualora dalle verifiche vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e questi siano contestati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, con lettera di invito a rimuoverli immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dall'art.23 del presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

Art. 18

Subappalto

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso.

Art. 19

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 20

Cauzioni

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Dlgs.12/04/2006, n.163.

Art. 21

Fallimento dell'aggiudicatario o morte del titolare

In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'aggiudicazione. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Ambito di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ambito avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa



individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 22

Cessione del contratto

Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 23

Penalità

In ogni momento l'Ambito potrà effettuare verifiche e controlli sull'operato, e sulla qualità del lavoro svolto, anche riguardante il corretto e cortese rapporto con gli utenti dell'operatore economico aggiudicatario, a cura del Responsabile del servizio interessato, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato. Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- a) ritardi e/o mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: € 200,00 al giorno;
- b) inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell'avvio del servizio rispetto agli orari indicato, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 al giorno; 12
- c) mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato: una penalità, per il primo mese, di € 200,00 e di € 300,00 per ogni mese successivo;
- d) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;
- e) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da € 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- f) inosservanza del CCNLL in materia di rispetto dei tempi di retribuzione del personale, art. 83 del CCNLL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e/o CCNLL equivalenti, che prevede "la retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ogni mese", € 200,00 per ciascun dipendente. La reiterata violazione effettuata per oltre n. 2 mensilità, anche a scapito di un solo lavoratore, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- g) violazione dei doveri da parte del personale di cui all'art. 11, comporterà una penale di € 200,00 a violazione per singolo lavoratore;



- h) ogni sostituzione di personale, seguente al primo mese di appalto, se effettuata in difformità alle previsioni dell'art. 11 e 12 comporterà una penale a carico dell'operatore di €.300,00 per ogni figura professionale variata, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- i) mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi comporterà una penale di €.300,00. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- j) mancata emissione di relativa nota di credito, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell'aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risultino errori contabili, comporterà una penale per l'operatore di €.100,00 al giorno per il ritardo .
- k) mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell'appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell'offerta tecnica, comporterà una penale pari a €.300,00 per singolo obbligo contrattuale.
- l) irreperibilità anche telefonica del coordinatore comporterà una penale di €.150,00 per singolo episodio.
- m) mancata presentazione di documentazione di cui all'art.16 del presente capitolato, comporterà una penale di €.200,00 per singolo episodio.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, i responsabili tecnici delle rispettive parti adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea. L'applicazione della penale non comporta per l'Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta A/R, nonché trasmessa anche per telefax. Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ambito qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti paragrafi. La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Ambito si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 24

Risoluzione

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile competente inoltra allo stesso, mediante posta elettronica certificata e/o consegna a mano o raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non superiore a giorni 3 (tre) per gli interventi relativi all'utenza e non superiore a giorni 10 (dieci) per ogni altro tipo di intervento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'appaltatore. 13 L'Ambito si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora la ditta aggiudicataria sii renda colpevole di gravi inadempienze, in particolare:

- dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate, oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
- mancato o parziale inadempimento relativo agli obblighi sui rapporti di lavoro e/o dei versamenti assicurativi, previdenziali, contributivi ecc.;
- frode nell'esecuzione del servizio;



- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per le singole Amministrazioni Comunali;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti alle Amministrazione Comunale;
- ritardo nell'avvio dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza per l'operatore/i;
- sospensione dei servizi da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi senza giustificato motivo in misura da pregiudicare la sua efficace realizzazione;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 20;
- mancato rispetto delle condizioni minimali richieste dal presente capitolato;
- mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l'offerta tecnica;
- avvenuta applicazione di n. 3 penali , tra quelle indicate al precedente art. 23;
- inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ambito dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 25

Recesso

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione del recesso unilaterale del contratto, in qualsiasi momento, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Ambito intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi. L'aggiudicatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stesso secondo le disposizioni del codice civile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Art. 26

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), l'Ambito, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'aggiudicatario dovrà trattare i dati in suo possesso, nel rispetto della succitata normativa esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso; non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.



Art. 27

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28

DUVRI

Per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza.

Art. 29

Controversie – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani.

Art. 30

Rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni in materia contenute nelle norme di legge e regolamentari vigenti per tempo.

